

La decorrenza della prescrizione nel caso dei giudizi sui conti degli agenti contabili

Scritto da Interdata Cuzzola | 19/02/2021

Il *dies a quo* del termine quinquennale della prescrizione sul giudizio della Corte dei conti sul conto dell'agente contabile non decorre dal termine dell'anno finanziario oggetto della gestione ma dal *dies* del deposito del conto giudiziale presso la sezione giurisdizionale della Corte: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Calabria nella sent. n. 67/2021, depositata lo scorso 15 febbraio.

Ed infatti, con specifico riguardo ai giudizi di conto, l'art. 27 del R.D. n.1038/1933 detta una peculiare disciplina relativa agli effetti estintivi del decorso del tempo sul giudizio di conto degli agenti contabili; in particolare, detta norma prevede che *"Decorsi cinque anni dal deposito del conto senza che sia stata depositata presso la segreteria della Sezione la relazione prevista dall'articolo 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile [...]"*.

Analogamente, l'art. 150 del Codice di giustizia contabile (Decreto Legislativo n. 174/2016) prevede che *"Il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la relazione prevista dall'articolo 145, comma 4, o siano state elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero che chieda con contestuale istanza la fissazione d'udienza"*.